

**Istruzioni per la dichiarazione di partecipazione al Piano formativo da parte di imprese aderenti registrate sull'«Area Associati» del sito web di Fondimpresa**

Come evidenziato nell'articolo 12 dell'Avviso n. 1/2019, l'Azienda aderente che intende partecipare ad un Piano formativo deve inviare la "Dichiarazione di partecipazione al Piano" *prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del Soggetto Proponente*, **esclusivamente tramite l'applicazione informatica di Fondimpresa.**

**Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull'Avviso 4/2018 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l'azienda vi abbia rinunciato.**

L'Azienda *deve quindi essere già in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata* del sito web di Fondimpresa (*Area Associati*).

L'Azienda aderente non ancora registrata sul sito di Fondimpresa deve effettuare tale operazione dal *link* "Area Associati/Registrazione/Responsabile Aziendale".

La registrazione per l'accesso è possibile solo dopo che l'adesione dell'Azienda interessata è stata accettata dall'INPS e regolarmente trasmessa dall'Istituto a Fondimpresa.

Per consentire all'Azienda interessata al Piano di produrre la sua "Dichiarazione di partecipazione al Piano", il Soggetto Proponente deve fornire all'Azienda il **codice di partecipazione al Piano** ricevuto a seguito dell'attivazione della "Scheda Piano" (cfr. "Istruzioni" *Allegato n. 4 dell'Avviso*).

Una volta ricevuto tale codice, per effettuare la propria dichiarazione *on line*, l'Azienda può accedere sul sito web [www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it) dal link "Azienda Beneficiaria – Aderisci al piano" presente nella pagina *Avvisi del Conto Sistema -> Avvisi aperti -> Avviso 1/2019, a partire dal 12 novembre 2019.*

Dopo avere effettuato il *login con le credenziali aziendali di accesso all'Area Associati di Fondimpresa*, l'Azienda deve selezionare la voce "dichiara la partecipazione ad un piano". Quindi, utilizzando il codice ricevuto dal Soggetto Proponente l'Azienda può visualizzare e compilare on line la form "Dichiarazione di partecipazione al Piano", *che contiene le informazioni riportate nel modello allegato alle presenti "Istruzioni".*

*La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e inviata anche dalle imprese partecipanti al Piano come beneficiarie della formazione che fanno parte del Soggetto Proponente (art. 11 lett. a dell'Avviso).*

**IL MODELLO DI SEGUITO RIPORTATO VIENE RESO DISPONIBILE AL SOLO SCOPO DI EVIDENZIARE I DATI PREVISTI NELLA FORM (NON E' UNA SUA ESATTA RIPRODUZIONE) E IN NESSUN CASO DEVE ESSERE COMPILATO O INVIATO IN FORMATO CARTACEO.**

*La form viene automaticamente popolata con i dati aziendali presenti nel sistema informatico di Fondimpresa, che possono essere aggiornati dall'utente che compila la form. Qualora il soggetto che rilascia la dichiarazione sia diverso da quello registrato nel sistema informatico (nuovo legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di firma) i dati precompilati possono essere sostituiti dall'utente che compila la form (tale variazione non produce automaticamente una modifica dei dati Responsabile Aziendale registrato sul sistema informatico, che deve essere effettuata seguendo l'apposita procedura).*

L'Azienda deve poi inserire le restanti informazioni di sua competenza, con particolare riferimento ai dati richiesti nei punti seguenti:

**1.1** Numero dipendenti aziendali in formazione (*in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 8 dell'Avviso*);

**1.2** Selezione della/e matricola/e INPS partecipante/i al Piano e della localizzazione (Provincia). In caso di matricola con più sedi è possibile selezionare un'unica sede relativa alla Macro Area del Piano (la principale in presenza di più unità produttive coinvolte);

**1.3** Descrizione delle attività formative a cui l'Azienda intende partecipare:

Totale ore di formazione in cui l'Azienda prevede la partecipazione dei propri dipendenti (*indicare solo la somma delle ore di corso previste, indipendentemente del numero dei partecipanti*);

*(100% se le azioni formative alle quali prevede la partecipazione dei propri lavoratori coinvolgono esclusivamente l'Azienda; se invece vi sono anche corsi interaziendali indicare la % di competenza dei lavoratori dell'Azienda sul Totale ore di formazione dei corsi a cui prevede di partecipare. Ad esempio, se l'Azienda prevede di partecipare a due azioni formative del Piano:*

*Corso n. 1: durata ore 80 – partecipanti Azienda su totale partecipanti corso = 100%*

*Corso n. 2: durata ore 40 – partecipanti Azienda su totale partecipanti corso = 40%*

*Totale ore di formazione in cui l'Azienda prevede la partecipazione dei propri dipendenti = 120  
% stimata di ore corso dell'Azienda: ore 96/120 = 80%.*

% stimata delle ore di formazione in aula o in seminari sul totale delle ore di formazione previste;

Ubicazione della/e sede/i formativa/e (selezione da elenco regioni e province autonome);

**1.4** Titolo delle azioni formative del Piano a cui l'Azienda intende partecipare e/o tipologie ed aree tematiche della formazione (se non sono state ancora definiti i relativi corsi).

**1.5** Costo stimato delle attività formative di cui l'Azienda chiede di beneficiare nel Piano (al netto della retribuzione dei lavoratori in formazione che costituisce quota di cofinanziamento privato dell'Azienda, ove richiesta in relazione al regime di aiuti applicato in base alla presente dichiarazione).

Il valore inserito dall'azienda, sempre maggiore di 0, dovrà essere minore o uguale al fattore:

**Costo max per ora corso Avviso \* Totale ore di formazione in cui l'Azienda prevede la partecipazione dei propri dipendenti \* % stimata di ore corso dell'Azienda.**

Si ricorda che l'Avviso n. 1/2019 prevede un costo massimo finanziabile di 200,00 euro per ora di corso. Se l'Azienda è unica proponente e/o beneficiaria del Piano, il costo totale stimato indicato in questa dichiarazione dovrà corrispondere al costo totale che sarà riportato nel Preventivo Finanziario del Piano (file excel "Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano", cfr. Allegato 2 dell'Avviso).

**3.** Attestazione che l'Azienda accede direttamente, per appartenenza territoriale o settoriale, al Piano formativo condiviso a livello territoriale o settoriale;

o

dichiarazione che la condivisione del Piano è avvenuta a livello aziendale con la sottoscrizione della presente dichiarazione in formato cartaceo (*conservata presso l'Azienda*) da parte delle rappresentanze sindacali riconducibili ai soci di Fondimpresa di seguito elencate;

o

attestazione che la condivisione del Piano è avvenuta con specifico accordo che riguarda l'Azienda (*allegato al Piano formativo*);

**6.** In relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Avviso n. 1/2019 di Fondimpresa in materia di aiuti di Stato, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito a:

- classificazione dell'Azienda secondo la definizione prevista dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (cfr. "Informazioni per l'azienda" *allegate dopo il modello*):

micro impresa, o piccola impresa, o media impresa, o grande impresa;

- applicazione di uno regolamenti previsti dall'articolo 10 dell'Avviso, **essendo in possesso dei requisiti da esso richiesti**, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti ***"Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 – SA 40411"*** - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica, comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883:
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, con attestazione relativa ad eventuali finanziamenti sui quali vi è un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, «*de minimis*».

In caso di opzione per il predetto regolamento «*de minimis*» l'Azienda deve attestare, tra l'altro, che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto. Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel regolamento. *Gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa* (art. 3 comma 4 del Regolamento). In tale contesto, solo qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare, nella colonna "descrizione dell'agevolazione" anche l'importo effettivamente ricevuto a consuntivo, se di valore diverso da quello concesso, indicando anche la data di liquidazione.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e dalle disposizioni attuative. L'eventuale maggior costo derivante dall'incremento delle ore di frequenza dei partecipanti dell'Azienda alle attività formative del Piano non sarà finanziato a consuntivo da Fondimpresa qualora dovesse comportare il superamento dei limiti di finanziamento e/o dei parametri di costo ammissibili per il Piano secondo l'Avviso e/o l'Azienda non fosse in possesso dei requisiti richiesti, sulla base del regime di aiuti applicato secondo la presente dichiarazione, per ottenere a consuntivo un aumento del finanziamento ad essa concesso con l'approvazione del Piano e iscritto sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

*Si richiama quindi l'attenzione sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile. Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all'indirizzo web [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home). Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante*

l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.

La compilazione e l'invio dell'attestazione relativa al regolamento comunitario applicato comporta la sua integrale lettura e la sua piena conoscenza da parte dell'Azienda (i testi sono disponibili anche dal [link Chi siamo/Documentazione/Normativa del sito www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it)).

Nella form l'Azienda deve inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni di cui ai punti seguenti:

**2.** che l'Azienda si impegna a fornire in originale, su richiesta del Soggetto Proponente del Piano in relazione alla certificazione del rendiconto del Piano da parte del revisore legale incaricato e in occasione di eventuali controlli disposti da Fondimpresa o dall'ANPAL e dal Ministero del Lavoro, tutta la documentazione contabile e gestionale relativa alle attività svolte nel Piano, ai lavoratori partecipanti ed ai relativi costi.

**4.** che l'Azienda non ha effettuato revoca della propria iscrizione a Fondimpresa e si impegna, per il periodo ricompreso tra la data del presente documento e la data di presentazione del rendiconto finale del Soggetto Attuatore a valere sul Piano finanziato con l'Avviso n. 1/2019, a non effettuare revoca della summenzionata adesione a Fondimpresa, consapevole che l'erogazione della quota di finanziamento di Fondimpresa relativa alla sua partecipazione al Piano è subordinata alla permanenza del vincolo dell'adesione (*si ricorda che l'adesione al Piano non è consentita per le matricole INPS aziendali cessate o sospese per assenza di dipendenti*).

**5.** che con la sottoscrizione della presente dichiarazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso n. 1/2019, l'Azienda conferisce a Fondimpresa autorizzazione all'addebito a consuntivo sul "Conto Formazione" di cui è titolare presso il Fondo, nei limiti delle disponibilità ivi esistenti su tutte le proprie matricole INPS, di *un importo pari al 70% del finanziamento complessivo* di cui ha usufruito a seguito della realizzazione del Piano prima citato, o *dell'80% del finanziamento complessivo*, nel caso in cui l'Azienda abbia optato per ricevere l'80% dei versamenti sul proprio Conto Formazione, come risultante - in rapporto alle ore di formazione svolte dai suoi dipendenti - dalla "dichiarazione riepilogativa dell'intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende" prodotta dal Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale (paragrafo 4.1 delle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", Allegato 9 dell'Avviso n. 1/2019), al lordo di eventuali riduzioni operate da Fondimpresa in sede di approvazione del medesimo rendiconto. L'Azienda è consapevole che l'eventuale revoca della predetta autorizzazione comporta l'inammissibilità al finanziamento della partecipazione dei suoi dipendenti alle azioni formative del Piano. *L'addebito a consuntivo a carico del Conto Formazione aziendale (punto 5) avviene infatti con la rendicontazione finale del Piano.*

*Si specifica che nel caso in cui alla data della presentazione del rendiconto del Piano l'Azienda abbia un saldo negativo sul Conto Formazione (versamenti negativi dello 0,30% trasferiti dall'INPS), nel limite di tale importo il finanziamento del Conto di Sistema relativo alla formazione da essa svolta, come risultante dalla "dichiarazione riepilogativa dell'intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende", non sarà erogato ma sarà recuperato dal Fondo a titolo di apporto privato dell'azienda a copertura del saldo negativo sul suo Conto Formazione.*

*La form può essere salvata in qualsiasi momento e la sua redazione può essere completata successivamente, accedendo di nuovo all'applicazione, dal link sopra indicato, selezionando la voce "lista dichiarazioni di partecipazione al piano aperte" (nel menù è presente anche la voce*

“lista dichiarazioni di partecipazione al piano compilate” che consente invece all’Azienda di visualizzare tutte le dichiarazioni già prodotte in relazione al medesimo Avviso - *per matricole INPS diverse* - o ad altri Avvisi.

***Dopo aver integralmente compilato la form con tutte le informazioni e le dichiarazioni di sua competenza l’Azienda deve scaricare il file in formato pdf tramite l’apposita funzionalità dell’applicazione.***

***Il file pdf deve essere sottoscritto con la **firma digitale** del soggetto che ha reso la dichiarazione (legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma).***

***Il file pdf estratto dal sistema non va modificato in alcun modo prima della firma digitale.***

***Il file pdf firmato digitalmente deve essere caricato nell’applicazione tramite l’apposita funzionalità.***

***Deve essere poi caricato separatamente il file contenente la scansione in formato elettronico di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.***

***Per inviare la dichiarazione di partecipazione al Piano l’Azienda deve quindi selezionare il tasto “invia dichiarazione di partecipazione”.***

***E’ comunque possibile per l’Azienda revocare la dichiarazione di partecipazione ad un Piano (fino al momento in cui il Soggetto Proponente invia la Scheda del Piano in questione) selezionando “revoca partecipazione” dalla lista delle dichiarazioni di partecipazione al Piano compilate.***

**Domanda di aiuto alla formazione – Avviso n. 1/2019 di Fondimpresa**

**Dichiarazione di partecipazione al Piano formativo ..... (da Scheda Piano Soggetto Proponente)**  
**(da compilare e inviare esclusivamente on line seguendo le Istruzioni Allegato n. 8 dell'Avviso)**

<b>Il sottoscritto</b>		
Nome:		Cognome:
Nato il:	Provincia:	Comune:
Residente in:		Provincia:
Via:		N.
Codice fiscale:		Sesso:

<b>nella qualità di Rappresentante legale dell'Azienda:</b>		
Denominazione e ragione sociale:		
Con sede legale in:		Provincia:
Via:		N.
Codice fiscale:	Telefono:	Fax:
E-Mail:		
Settore attività:		
Numero complessivo dipendenti:		Numero dipendenti Stagionali:
Referente per il Piano (Nominativo):		E-Mail

**CHIEDE di partecipare al seguente Piano formativo da finanziare sull' Avviso n. 1/2019 – Innovazione digitale e/o tecnologica di Fondimpresa:**

Titolo Piano Formativo: ..... (da Scheda Piano Soggetto Proponente)
Soggetto Proponente: .... (da Scheda Piano Soggetto Proponente)
Tipologia di aiuto: sovvenzione del Conto di Sistema di Fondimpresa.

**DICHIARA**

**1. che l’Azienda rappresentata prevede di partecipare al Piano con le modalità di seguito indicate:**

**1.1 Numero dipendenti aziendali in formazione \_\_\_\_\_**

(indicare il numero dei dipendenti di cui si prevede la partecipazione ad azioni formative del Piano. Ogni lavoratore va conteggiato una sola volta, indipendentemente dal numero di azioni formative a cui partecipa).

<b>1.2 Matricole INPS aziendali cui appartengono i lavoratori coinvolti nella formazione del Piano (selezionare da elenco)</b>	<b>Localizzazione (Provincia)</b>	<b>Codice ISTAT ATECO</b>
[..] Matricola n. ....		...
[..] Matricola n. ....		...
[..] Matricola n. ....		...

**EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELL’AVVISO****1.3 Descrizione Attività formative del Piano a cui l’Azienda prevede di partecipare:**

**Totale ore di formazione in cui l’Azienda prevede la partecipazione dei propri dipendenti: \_\_\_\_\_**

(indicare solo la somma delle ore di corso previste, indipendentemente dal numero dei partecipanti)

**% stimata di ore corso dell’Azienda: \_\_\_\_\_**

(rispetto al Totale ore di formazione a cui prevede di partecipare, tenendo conto di eventuali azioni formative interaziendali; 100% se invece i corsi sono esclusivamente aziendali)

**% stimata delle ore di formazione in aula o in seminari sul totale delle ore di formazione previste: \_\_\_\_\_**

**Ubicazione della/e sede/i formativa/e:** (selezione da elenco regioni e province autonome)

**1.4 Titolo delle azioni formative del Piano a cui l’Azienda intende partecipare e/o tipologie ed aree tematiche della formazione (se non sono stati ancora definiti i relativi corsi):**

**1.5 Costo stimato delle attività formative di cui l’Azienda chiede di beneficiare nel Piano, al netto della retribuzione dei lavoratori in formazione che costituisce quota di cofinanziamento privato dell’Azienda (ove richiesta in relazione al regime di aiuti applicato in base alla presente dichiarazione):**

Euro \_\_\_\_\_ (inserire il costo stimato)

Il valore inserito dall’azienda, sempre maggiore di 0, dovrà essere minore o uguale al fattore: Costo max per ora corso Avviso\* Totale ore di formazione in cui l’Azienda prevede la partecipazione dei propri dipendenti \* % stimata di ore corso dell’Azienda.

**Elenco costi previsti:**

A - Erogazione della formazione: Euro \_\_\_\_\_ (70% del costo stimato)

C- Attività preparatorie e di accompagnamento e non formative: Euro \_\_\_\_\_ (20% costo stimato)

D – Gestione del progetto: Euro \_\_\_\_\_ (10% del costo stimato)

2. **che l’Azienda si impegna a fornire in originale**, su richiesta del Soggetto Proponente del Piano in relazione alla certificazione del rendiconto del Piano da parte del revisore legale incaricato e in occasione di eventuali controlli disposti da Fondimpresa, dall’ANPAL o dal Ministero del Lavoro, **tutta la documentazione contabile e gestionale relativa alle attività svolte nel Piano, ai lavoratori partecipanti ed ai relativi costi.**

3.  **che l’Azienda accede direttamente, per appartenenza territoriale o settoriale, al Piano formativo condiviso a livello territoriale o settoriale, specificando al riguardo:**

che non vi sono rappresentanze sindacali costituite in Azienda;

che vi sono rappresentanze sindacali costituite in Azienda, alle quali è stata resa, con apposito incontro, l’informazione sulle linee e sulle modalità attuative del Piano formativo.

*o*

**che la condivisione è avvenuta a livello aziendale con la sottoscrizione della presente dichiarazione in formato cartaceo da parte delle rappresentanze sindacali riconducibili ai soci di Fondimpresa di seguito elencate, che rappresentano \_\_\_\_\_**

*(selezionare da menù: “la totalità dei componenti delle RSU”; o “la maggioranza dei componenti delle RSU”; o “RSA con la totalità delle deleghe dei lavoratori relative ai contributi sindacali”; o “RSA con la maggioranza delle deleghe dei lavoratori relative ai contributi sindacali”)*

**e che l’Azienda si impegna a fornire l’originale di tale documento a semplice richiesta di Fondimpresa:**

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Livello (RSU o RSA)</i>	<i>Organizzazione (in caso di RSA)</i>	<i>Indirizzo e- mail</i>	<i>Recapito telefonico</i>

*o*

**che la condivisione del Piano è avvenuta con specifico accordo che riguarda l’Azienda (allegato al Piano formativo).**

4. **che l’Azienda non ha effettuato revoca della propria iscrizione a Fondimpresa e si impegna**, per il periodo ricompreso tra la data del presente documento e la data di presentazione a Fondimpresa del rendiconto finale del Soggetto Attuatore a valere sul Piano finanziato con l’Avviso n. 1/2019, **a non effettuare revoca della summenzionata adesione a Fondimpresa**, consapevole che l’erogazione della quota di finanziamento di Fondimpresa relativa alla sua partecipazione al Piano è subordinata alla permanenza del vincolo dell’adesione;

5. **che con la sottoscrizione della presente dichiarazione**, in relazione a quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso n. 1/2019, **l’Azienda conferisce a Fondimpresa autorizzazione all’addebito a consuntivo** sul “Conto Formazione” di cui è titolare presso il Fondo, nei limiti delle disponibilità ivi esistenti su tutte le proprie matricole INPS, di **un importo pari al 70% del finanziamento complessivo** di cui ha usufruito a seguito della realizzazione del Piano prima citato, o **dell’80% del finanziamento**

**complessivo**, nel caso in cui l’Azienda abbia optato per ricevere l’80% dei versamenti sul proprio Conto Formazione, come risultante - in rapporto alle ore di formazione svolte dai suoi dipendenti - dalla “dichiarazione riepilogativa dell’intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende” prodotta dal Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale (paragrafo 4.1 delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, Allegato 9 dell’Avviso n. 1/2019), al lordo di eventuali riduzioni operate da Fondimpresa in sede di approvazione del medesimo rendiconto. **L’Azienda è consapevole** che l’eventuale revoca della predetta autorizzazione comporta l’inammissibilità al finanziamento della partecipazione dei suoi dipendenti alle azioni formative del Piano e che l’eventuale sua rinuncia alla partecipazione al Piano, qualora non faccia parte della compagine proponente, deve essere effettuata inviando al Soggetto Proponente la dichiarazione resa e sottoscritta secondo il modello Allegato n. 15 delle predette “Linee Guida”.

**6. In relazione a quanto previsto dall’articolo 10 dell’Avviso n. 1/2019 di Fondimpresa in materia di aiuti di Stato,**

ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA**

- **che l’Azienda rappresentata** rientra nella seguente definizione prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

**(Si richiama l’attenzione del dichiarante sulla necessità di compilare attentamente e fedelmente i campi di seguito emarginati riportandovi tutti i dati a sua conoscenza. In particolare, si invita il dichiarante a prendere contezza, prima del rilascio della presente dichiarazione, dei dati risultanti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato consultabile liberamente all’indirizzo web**

[https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home)

**Le risultanze del predetto Registro dovranno trovare puntuale riscontro nella dichiarazione seguente, nella quale, in caso di opzione per il Regolamento UE n. 1407/2013, andranno altresì riportati anche gli eventuali contributi “de minimis” (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo).**

(selezionare la classificazione appropriata)

**Micro Impresa**

**Piccola Impresa**

**Media Impresa**

**Grande Impresa**

- che l’Azienda **applica il Regolamento di seguito indicato**, essendo in possesso dei requisiti da esso previsti, nell’ambito del **seguente Regime di Aiuti:**

**“Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 – SA 40411” - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica, comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883.**

(barrare solo il regolamento da applicare e compilare la relativa dichiarazione):

[ ] **Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti “**de minimis**”, pubblicato sulla GUUE L. 352 del 24.12.2013.

A tal fine, **dichiara che l'Azienda rappresentata:**

- non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.  
 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia

o

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia,

**per ciascuna delle quali presenta questa dichiarazione:**

Codice fiscale	Denominazione / Ragione sociale Azienda	Sede legale	Controllante / Controllata

- l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'Azienda rappresentata inizia il \_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_;

**Dichiara inoltre che l'Azienda come *impresa unica*\*:**

- rientra nel campo di applicazione del Regolamento N. 1407/2013 e ne rispetta le condizioni;
- beneficia nell'ambito del Piano formativo, per le attività di cui ai punti 1.3 e 1.4, di un **importo presunto “de minimis”**, in relazione alla quota del finanziamento richiesto per il Piano destinata alla realizzazione delle ore di formazione dei suoi dipendenti, potenzialmente **pari a euro** \_\_\_\_\_;  
*(100% del costo stimato indicato al punto 1.5)*

Questo importo è al lordo dell'apporto a consuntivo del Conto Formazione aziendale nella misura prevista dall'Avviso n. 1/2019.

*(barrare una sola delle due opzioni seguenti)*

- [ ] nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (utilizzati per scopi fiscali) **NON** ha avuto la concessione di contributi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento N. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis”, anche precedenti;

o

- [ ] nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (utilizzati per scopi fiscali) **ha avuto la concessione**, ai sensi del Regolamento N. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis”, dei seguenti contributi:

Data di concessione	Importo dell'aiuto “de minimis”		Ente concedente	Descrizione agevolazione e norma di riferimento
	Concesso	Effettivo <sup>o</sup>		
<b>Totale</b>				

<sup>o</sup> Se il contributo è stato erogato, indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto.

- è/non è impresa attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi;
- tutti i predetti importi sono riferiti ai contributi “de minimis” concessi all’Azienda dichiarante come “impresa unica” come definita dall’art. 2.2 del Regolamento N. 1407/2013\* e, **sommati al contributo richiesto sul presente Avviso, rispettano la soglia triennale di 200 mila euro (100 mila euro se impresa attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi) prevista dal Regolamento . n. 1407/2013.**

(\*Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica).

[ ] **Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (tra cui gli aiuti alla formazione).

A tal fine, **dichiara che l’Azienda rientra nel campo di applicazione** del Regolamento (UE) n. 651/2014, **rispetta requisiti e condizioni** da esso previste e **si impegna a garantire** la copertura integrale della quota di apporto privato dovuta per la propria partecipazione alle attività del Piano formativo ..... (da Scheda Piano Soggetto Proponente) per il quale viene richiesto il finanziamento sull’Avviso n. 1/2019 di Fondimpresa, nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal predetto Regolamento.

Dichiara inoltre che l’importo del finanziamento di Fondimpresa necessario alla realizzazione delle attività formative che interessano l’Azienda, sulla base del costo previsto al punto 1.5, è stimato **pari a Euro**

\_\_\_\_\_ (finanziamento Fondimpresa/(costo stimato di cui al punto 1.5 + cofinanziamento aziendale costo lavoratori in formazione) = max 50% se “grande impresa”; = max 60% se “media impresa”; = max 70% se “piccola impresa” o “micro impresa”).

Questo importo è al lordo dell’apporto a consuntivo del Conto Formazione aziendale nella misura ed alle condizioni previste dall’Avviso n. 1/2019.

**In relazione a quanto previsto dal Reg. UE N. 651/2014 dichiara infine che l’Azienda rappresentata**

[barrare la casella che interessa e compilare i relativi campi nel riquadro sottostante]

non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea e non è pertanto destinataria di un ordine di recupero pendente per tali aiuti;

ha beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisioni della Commissione europea per un ammontare totale di euro ..... e non è pertanto tenuta all’obbligo di restituzione delle somme fruite.

ha rimborsato in data ..... [indicare giorno mese e anno in cui e' stato effettuato il

rimborso], mediante .....[indicare il mezzo con il quale si e' proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro ....., comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140), relativa agli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero.

ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di euro ....., comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140), relativa agli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero.

Luogo e Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ALLEGA FILE CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE**

**FIRMA DIGITALE  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DICHIARANTE**

### **Informazioni per l'Azienda.**

*Prima di compilare la dichiarazione è indispensabile prendere visione dei regolamenti comunitari indicati nell'articolo 10 dell'Avviso n. 1/2019, pubblicati sul sito web di Fondimpresa Chi siamo/Documentazione/Normativa/normativa europea per verificare che l'Azienda rientri nel loro campo di applicazione e sia in possesso dei requisiti richiesti.*

*Di seguito sono estratte alcune informazioni utili.*

## **Art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014**

### **Impresa in difficoltà**

*(esclusa dal campo di applicazione del Regolamento)*

- 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
    - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

## Allegato I del Reg. UE n. 651/2014

### Definizione di Pmi

#### Articolo 1

##### Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

#### Articolo 2

##### Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Eur e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Eur.

2. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Eur.

3. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Eur.

#### Articolo 3

##### Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 Eur;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una Pmi se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

#### **Articolo 4**

##### **Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento**

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### **Articolo 5**

##### **Effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (Ula), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di Ula. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

#### **Articolo 6**

##### **Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

## Sezione 5 del Reg. UE n. 651/2014

### Aiuti alla formazione

#### Articolo 31

##### **Aiuti alla formazione**

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

**Intensità massima di aiuto prevista dall'Avviso 1/2019 per le aziende che applicano il Reg. UE n. 651/2014:**

<i>Destinatari delle formazione</i>	<i>Micro e Piccole Imprese</i>	<i>Medie Imprese</i>	<i>Grandi Imprese</i>
Lavoratori non svantaggiati	70%	60%	50%
Lavoratori svantaggiati (100%)	70%	70%	60%
Lavoratori settore trasporti marittimi alle condizioni di cui al punto 5 del regolamento	100%	100%	100%

\*\*\*

### **Registro nazionale degli Aiuti di Stato**

**Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115**  
**“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017**

#### **LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234**

*(aggiornata alle modifiche introdotte dall’art. 6 commi 6 e 7 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244, GU 30/12/2016)*

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

#### **Art. 46 - Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati**

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)).((6))

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)). A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52. ((6))

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

#### **Art. 48 Procedure di recupero**

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all' *((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015))*, *((...))* a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso. *((6))*

*((2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati)). ((6))*

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, *((il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento))* è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato. *((6))*

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

#### **Art. 51 Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo.**

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del *((regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)).((6))*

#### **Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato).**

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
- b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

nonché' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'**((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015))**. **((6))**

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

**7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.**

-----  
**AGGIORNAMENTO (6)**

**La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.**